CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI DI MUSICA WORLD, FOLK, JAZZ, INDIE E ROCK DA TENERSI NEL GIARDINO SCOTTO DEL COMUNE DI PISA – CIG BA63F6948B

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Ing. Alessandro Fiorindi, nato in Pisa il 22.04.1960, C.F. FRNLSN60D22G702N, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale DIRETTORE della "**PISAMO s.r.l.",** di seguito indicata anche come "Stazione Appaltante" o "Committente" o "Concedente", con sede in Pisa, Via Cesare Battisti n. 53, codice fiscale e partita IVA 01707050504;

E

Francesco Mariotti, nato negli Stati Uniti d'America il 01/11/1979 C.F.: MRTFNC79S01Z404B domiciliato/a per la carica one appresso, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale PRESIDENTE del "CIRCOLO EXWIDE**",** di seguito indicato anche come "Concessionario" con sede in Pisa, Via Franceschi n. 13, codice fiscale 01888430509 e partita IVA 02153880501;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore di Pisamo n. 21 del 11/02/2026 venivano approvati gli atti di gara, per l'affidamento della concessione del servizio di organizzazione di concerti di musica world, folk, jazz, indie e rock da tenersi nel Giardino Scotto del Comune di Pisa;
- a seguito dell'espletamento della procedura, con determinazione Dirigenziale n. 83/2026 del 02/04/2026 della Centrale di Committenza Società Consortile Energia Toscana CET scrl la concessione veniva aggiudicata a CIRCOLO EXWIDE con sede in Pisa, Via Franceschi n. 13;
- le verifiche di legge in capo all'aggiudicatario hanno dato esito positivo;
- l'impresa aggiudicataria ha prodotto la documentazione richiesta a norma del disciplinare di gara;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante ed essenziale del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 – Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali

1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione della concessione oggetto del presente Contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nella Lettera d'invito/Disciplinare di gara, nel capitolato e relativo allegato, nell'offerta tecnica, nel piano economico di gestione e nell'offerta economica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dal Contraente nell'ambito della procedura di gara.

2. Tutti i documenti citati, seppur non allegati materialmente, fanno parte del presente contratto si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti all'appalto e di ogni adempimento relativo all'esecuzione del medesimo.

3. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne tutte le condizioni.

Articolo. 3 – Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di organizzazione di concerti di musica world, folk, jazz, indie e rock da tenersi nel Giardino Scotto in particolare nel mese di luglio per il triennio 2026-2027-2028 ed eventualmente in altri periodi e luoghi idonei nel Comune di Pisa.

Articolo. 4 - Durata e decorrenza

1. Il contratto decorre dalla stipula dello stesso, la concessione si concluderà nei termini previsti dal capitolato di gara.

2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

Articolo 5 – Obblighi a carico del concessionario

1. Il Concessionario dovrà organizzare il servizio oggetto della concessione facendosi carico di tutto quanto necessario alla realizzazione della rassegna musicale secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del capitolato, dal disciplinare di gara, dall'offerta tecnica, dal piano economico di gestione e dall'offerta economica.

2. Il Concessionario deve applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria vigenti.

3. Il Concessionario deve garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del Contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.

Articolo 6 - Obblighi di sicurezza

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del Contratto in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche i lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra.

Articolo 7 – Obblighi a carico del Committente

1 Sono a carico del Committente:

a. Concedere gratuitamente il suolo pubblico per lo svolgimento dei concerti, nelle date previste, comprensivi del tempo di allestimento e disallestimento delle attrezzature necessarie;

b. Liquidare il contributo, determinato in sede contrattuale, in base all'offerta presentata, con riferimento al servizio effettivamente reso, salvo l'applicazione di penali per inadempimento;

c. Mettere a disposizione i propri canali web e social per la comunicazione degli spettacoli programmati;

Articolo 8 – Valore della concessione e contributo

1. Il valore della concessione è stabilito in € 929.964,00 (novecentoventinovemilanovecentosessantaquattro/00) come risulta dal piano economico di gestione presentato in sede di gara, di cui € 359.964,00 (trecentocinquantanovemilanovecentosessantaquattro/00), oltre iva di legge, quale contributo riconosciuto da Pisamo per i tre anni di durata della concessione che sarà erogato annualmente per un importo pari a € 119.988,00 (centodiciannovemilanovecentottantotto/00).

2. il Concessionario potrà sostenere economicamente la spesa mediante:

i ricavi della vendita di biglietti; la raccolta di proprie sponsorizzazioni; altre entrate non incompatibili con la gestione dell'evento.

3 La mancata realizzazione delle attività previste nel progetto selezionato e/o l'inosservanza del programma artistico proposto ed approvato, comporteranno la rideterminazione dell'entità del contributo concesso e, nei casi più gravi, la revoca integrale dello stesso.

4. In caso di inesatto adempimento del programma degli eventi, approvato dal Committente, dovuto a cause imputabili al concessionario del servizio, Pisamo contesterà all'organizzatore e fisserà un termine entro il quale lo stesso dovrà proporre soluzioni alternative, di eguale valore artistico, rispetto alla programmazione sopra indicata.

5. Qualora non sia possibile espletare un evento sostitutivo rispetto a quello programmato Pisamo ridurrà, a suo insindacabile giudizio, il contributo di cui al comma 1 del presente articolo in misura non inferiore al 5% (cinquepercento).

6. Il Concessionario si assumerà il rischio imprenditoriale sulla copertura dei costi per la realizzazione di quanto previsto nell'oggetto di concessione.

Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti

1. Concedente e Concessionario riconoscono e accettano che il contributo sarà fatturato annualmente dopo la conclusione del servizio, previo rilascio di certificato che attesti la regolarità del servizio e la corrispondenza con quanto previsto dal capitolato.
2. Il pagamento della fattura è in ogni caso subordinato alla preventiva acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il pagamento verrà effettuato con una dilazione di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, con bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato all'art. 10 del presente Contratto.
4. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Il Contraente non può vantare diritto ad altri compensi o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. (di seguito L. 136/2010), pena la nullità assoluta del presente Contratto, impegnandosi a comunicare ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della succitata L. 136/2010, con nota del 09/04/2026 contenente gli estremi identificativi dei rispettivi conti correnti bancari dedicati, di cui alla norma da ultimo menzionata, e delle persone delegate ad operare su tali conti correnti.
2. Qualora le transazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
3. Il Contraente si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.136/2010.

Articolo 11 – Trasparenza

1. Pisamo procederà a porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. attraverso la pubblicazione degli atti e resoconti inerenti la presente procedura nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Articolo 12 - codice etico e "modello 231"

La Stazione Appaltante da atto di aver adottato un proprio Codice etico ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito "Modello 231"). L'adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto Decreto Legislativo e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni. In ipotesi di mancata adozione del Codice etico e del Modello 231 ad opera di una delle Parti di cui al presente contratto, saranno valide ed obbligatorie le clausole previste nel Codice etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Pisamo srl che sono disponibili sul sito web della stessa al seguente indirizzo: https://www.pisamo.it/wp/disposizioni-generali. Ogni variazione e/o modifica del documento di cui al precedente comma ad opera di una Parte verrà pubblicata sul proprio sito web o comunicata alle altre parti tramite PEC. Ciascuna Parte si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza, il Codice etico ed il Modello 231 di Pisamo Srl e a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione del documento citato. Al fine di verificare il rispetto del Codice etico e del Modello 231 ad opera di ciascuna Parte, l'altra avrà facoltà di richiedere informazioni al riguardo. Ciascuna Parte si impegna altresì a comunicare per iscritto all'altra ogni violazione del Codice etico e/o del Modello 231 di ciascuna, di cui sia venuta, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza. La grave, reiterata e comprovata violazione, ad opera di una Parte o di uno o più esponenti e/o dipendenti di una Parte, del Codice etico e/o Modello 231, nelle parti di esso applicabili al rapporto con Pisamo Srl, darà titolo alla Parte diligente di dichiarare, mediante semplice comunicazione scritta a mezzo PEC, lo scioglimento di diritto del Contratto. Ove siffatta violazione consista nella commissione, da parte di uno o più esponenti e/o dipendenti di una Parte (anche a livello di concorso), di uno dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione all'altra Parte delle sanzioni di cui al citato D. Lgs. 231/2001, la relativa responsabilità dovrà essere definitivamente accertata in sede giudiziale. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dei commi che precedono, resta fermo il diritto della Parte risolvente di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 13 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il Contratto viene stipulato mediante scrittura privata e in modalità elettronica, in conformità all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

2. Sono a carico del Contraente le spese di bollo, di registro in caso d'uso ed ogni altra spesa, tributo o onere connesse alla stipulazione del Contratto e alla sua esecuzione.

Articolo 14 – Risoluzione e recesso del contratto

1 La risoluzione ed il recesso sono disciplinate, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 36/2023.

2 Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante non verserà il contributo di cui all'art. 8 del presente contratto, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.

3. Nel caso di recesso da parte del Committente per motivi di pubblico interesse si applicano le clausole previste dall'art. 190, comma 4 del D.lgs 36/2023

Articolo 15 – Risoluzione per inadempimento

1 Il contratto potrà essere risolto qualora il concessionario si renda inadempiente ai patti convenuti, previa diffida ad adempiere.

2 Nel caso di risoluzione del contratto, Pisamo escuterà la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.

Articolo 16 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale il concessionario ha prodotto la cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria n. 507456031 del 14/04/2026 rilasciata da Allianz S.p.A. di € 46.498,20 (euro quarantaseimilaquattrocentonovantotto/20).

Articolo 17 – Trattamento dei dati personali

1. L'appaltante, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD UE 2016/679, e dal Dlgs n. 101/2018, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio degli stessi ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Pisamo.

Articolo 18 – Elezione di domicilio

Agli effetti del presente Contratto, il Contraente elegge domicilio presso la sede societaria, in Pisa, Via Franceschi n. 13, indirizzo mail info@francescomariotti.com.

Articolo. 19 - Divieto di cessione del Contratto

1. E' vietato al Contraente, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il Contratto, in caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 20 - Foro competente

1. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Contraente e l'appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Pisa.

Articolo 21 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme;

comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di Pisamo non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la stessa si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 22 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e alle norme del codice civile.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sig. Francesco Mariotti, in qualità di rappresentante legale di CIRCOLO EXWIDE, dichiara di conoscere, approvare ed accettare tutte le condizioni contenute nel presente Contratto, e, nello specifico, gli articoli 5, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, di riconoscere che le prestazioni contrattuali possano essere eseguite entro i termini stabiliti e di giudicare remunerativo il corrispettivo contrattuale.

PISAMO SRL	**CIRCOLO EXWIDE**
Alessandro Fiorindi	Francesco Mariotti